

AVV. ANDREA FIGLIUZZI
Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)
Tel e Fax 0963/71662 – Cell. 349/1950148

TRIBUNALE DI CAGLIARI

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per il Prof. **MELONI Pierangelo** (C.F.: MLNPNG78T07F808H)
rappresentati e difesi per mandato in calce al presente atto **dall'Avv. Stab.**
Andrea Figliuzzi (Cod. Fisc. FGLNDR76C14Z112Z), che agisce d'intesa
per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nel
presente giudizio con l'Avv. Fabrizio Ferrari (C.F.: FRRFRZ76P01G317D),
del foro di Paola (CS), presso lo studio del quale sito in Serra S. Bruno (VV),
Viale della Libertà n. 5 è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di voler
ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguenti numero di telefax
0963/71662 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
studiolegalefigliuzzi@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – in persona del Ministro pro tempore –
con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante Alighieri n.
23;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – AMBITO
TERRITORIALE SCOLASTICO DI CAGLIARI – in persona del
Dirigente pro tempore – con sede in Cagliari (CA), Via Giudice Guglielmo n.
46/48, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Cagliari, Via Dante Alighieri n. 23;

**Per la disapplicazione previa sospensiva e adozione di idonea misura
cautelare**

	- Del Decreto di Esclusione degli Aspiranti all’inserimento nelle	
	Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) dell’A.T.S. di	
	Cagliari emesso in data 01.08.2022 con nota	
	m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009102.01-08-2022	
	dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna –	
	Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, pubblicato in pari data	
	sull’albo online del sito ministeriale, da valersi a tutti gli effetti come	
	notifica, con il quale veniva comunicato l’esclusione dalla procedura	
	di inserimento nella I o II fascia Graduatorie Provinciali per le	
	Supplenze per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e	
	2023/2024 dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, degli	
	aspiranti i cui nominativi sono riportati nella tabella allegata, tra i	
	quali risulta il Prof. Meloni Pierangelo;	
	- Dell’ O.M. n. 112/2022 recante “Procedura di aggiornamento delle	
	Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e	
	6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle	
	relative supplenze per il personale docente ed educativo” e	
	normativa correlata laddove lesiva della posizione di parte	
	ricorrente;	
	PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO	
	- del diritto del ricorrente ad essere reinserito nella I Fascia delle	
	Graduatorie Provinciali e di Istituto G.P.S. nelle classi di concorso	
	B003 e B015, del personale docente per il biennio 2022/2024 in virtù	
	di Abilitazione Giudiziaria riconosciuta all’interno di un	
	provvedimento giudiziario nominativo, ancora valida ai fini	
	Meloni P. – MIUR + 2 – Ricorso avverso Depennamento e Illegittima risoluzione del contratto	2

dell'inserimento nelle G.P.S. di I Fascia riservate ai docenti in possesso di Abilitazione in quanto non appellata o reclamata;

PREMESSO IN FATTO

Il Prof. Meloni Pierangelo, essendo in possesso del Diploma di Maturità Professionale per Tecnico delle Ind. Elettriche ed Elettroniche che da accesso alle c.d.c. B003 e B015, aveva presentato ricorso al T.A.R. del Lazio avverso il Decreto Ministeriale n. 374/2017, al fine di ottenere l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per le classi di concorso B003 e B015;

Successivamente in data 18/07/2018 veniva emessa Ordinanza Cautelare n. 4374/2018 la quale disponeva l'inserimento del Prof. MELONI Pierangelo nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto riservate ai docenti abilitati;

In applicazione del su richiamato provvedimento giudiziario, il Prof. Meloni Pierangelo veniva, pertanto, inserito con riserva, vincolata alla definizione nel merito del giudizio, nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per le classi di concorso B003 e B015.

L'inserimento in II Fascia, con riserva, delle G.I. del Prof. Meloni Pierangelo è stato effettuato, pertanto, in ossequio al disposto dell'Ordinanza Cautelare n. 4374/2018 con la quale il Tar del Lazio ha riconosciuto, in via cautelare, al Prof. Meloni Pierangelo il diritto ad essere incluso nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di II fascia;

Essendo, pertanto, in possesso di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare (Ordinanza Cautelare n. 4374/2018), ad oggi ancora esecutivo ed efficace, l'odierno ricorrente veniva confermato in II Fascia delle G.I. e in I

Fascia delle G.P.S. valide per il biennio 2020/2022.

Successivamente, nel mese di Maggio 2022 l'odierno ricorrente, in possesso di tale provvedimento giurisdizionale di natura cautelare (Ordinanza Cautelare n. 4374/2018) presentava all'U.S.R. Sardegna – A.T.S di Cagliari domanda di inserimento/aggiornamento in I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) del personale docente per le classi di concorso B003 e B015 valide per il biennio 2022/2024;

La domanda prodotta ai sensi dell'O.M. del 06.05.2022 n. 112 prevedeva la possibilità di inserimento e/o di conferma nella I Fascia delle G.P.S. ai docenti in possesso di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare, motivo per cui l'odierno ricorrente avvalendosi di tale opzione ha utilizzato l'Ordinanza Cautelare n. 4374/2018 come titolo di accesso alla I Fascia delle G.P.S. per le c.d.c. B003 e B015 e non il rispettivo Diploma I.T.P. che danno accesso alle predette classi di concorso;

A seguito della presentazione della domanda l'odierno ricorrente è stato escluso dalla procedura d'inserimento nella I o II Fascia delle G.P.S. per la provincia di Cagliari, per le rispettive classi di concorso B003 e B015 valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 con la motivazione "Mancanza del Titolo d'Accesso" non tenendo conto del Provvedimento Giudiziario di natura cautelare emesso dal Tar Lazio ancora valido ed efficace;

In data 01.08.2022, infatti, l'A.T.S. di Cagliari, con nota
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009102.01-08-2022
comunicava l'esclusione dalla procedura d'inserimento nella I o II Fascia
delle G.P.S. per la provincia di Cagliari del Prof. Meloni Pierangelo;

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, è interesse del Prof. Meloni Pierangelo agire in giudizio al fine di richiedere il riconoscimento ad ottenere il reinserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto (GPS) per le rispettive classi di concorso B003 e B015 (Muscas Maria Cristina) in esecuzione del provvedimento giurisdizionale, di natura cautelare, quale titolo di accesso previsto dalla domanda di inserimento nelle predette graduatorie disciplinate dall'O.M. numero 112 del 06.05.2022 che al loro interno riconoscono l'ABILITAZIONE GIUDIZIARIA ancora valida ed efficace ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie degli Abilitati (G.P.S. 2022/2024) e al risarcimento dei danni tutti subiti o subendi per i seguenti

MOTIVI

1) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI INSERIMENTO NELLA I E II FASCIA DELLE G.P.S. E FALSA APPLICAZIONE DELLA NOTA M.I. n. 28597 del 29.07.2022 E DELL'O.M. 06.05.2022 N. 112.

Il Prof. Meloni Pierangelo possiede i requisiti per essere inserito nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto (G.P.S.) di I fascia di istituto, valide per il biennio 2022/2024, essendo in possesso di un provvedimento giudiziario di natura cautelare ad oggi valido ed esecutivo non essendo stato annullato e/o sostituito da sentenza definitiva favorevole all'Amministrazione resistente.

Essendo in possesso di titolo di accesso all'insegnamento nelle rispettive classi di concorso B003 e B015 ed in esecuzione del Provvedimento Giudiziario di natura cautelare (Ordinanza n. 4374/2018), il Prof. Meloni Pierangelo veniva, pertanto, inserito con riserva, vincolata alla definizione nel merito del giudizio, nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto

	per il triennio 2017/2020 e successivamente nelle G.P.S. di I Fascia valide per	
	il biennio 2020/2022.	
	Essendo, pertanto, in possesso di un provvedimento giurisdizionale di natura	
	cautelare (Ordinanza Cautelare n. 4374/2018), ad oggi ancora esecutivo ed	
	efficace, l'odierno ricorrente presentava all'U.S.R. Sardegna – A.T.S di	
	Cagliari domanda di inserimento/aggiornamento in I Fascia delle Graduatorie	
	Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) del personale docente per le rispettive	
	classi di concorso B003 e B015 valide per la provincia di Cagliari per il	
	biennio 2022/2024;	
	La domanda prodotta ai sensi dell'O.M. del 06.05.2022 n. 112 prevedeva la	
	possibilità di inserimento nella I Fascia delle G.P.S. ai docenti in possesso di	
	un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare, motivo per cui l'odierno	
	ricorrente avvalendosi di tale opzione ha utilizzato l'Ordinanza Cautelare n.	
	4374/2018 come titolo di accesso alla I Fascia delle G.P.S. per le c.d.c. B003	
	e B015 e non il rispettivo Diploma I.T.P. che da accesso alle predette classi di	
	concorso. A seguito della presentazione della domanda, l'odierno ricorrente è	
	stato escluso dalla procedura d'inserimento nella I e II Fascia delle G.P.S. per	
	la provincia di Cagliari valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024;	
	L'Ordinanza Cautelare n. 4374/2018, pertanto, conferisce, seppur	
	provvisoriamente, <u>valore abilitante al Diploma di Maturità Professionale</u>	
	<u>per le Ind. Elettriche ed Elettroniche valide per le c.d.c. B003 e B015</u> ai	
	fini dell'inserimento del Prof. Meloni Pierangelo nella I Fascia delle G.P.S.	
	valide per il biennio 2022/2024;	
	<u>L'ABILITAZIONE GIUDIZIARIA</u> , riconosciuta all'interno di un	
	provvedimento giudiziario nominativo, pertanto, <u>è ancora valida ed efficace</u>	
	Meloni P. – MIUR + 2 – Ricorso avverso Depennamento e Illegittima risoluzione del contratto	6

	<u>ai fini dell’inserimento nelle Graduatorie degli Abilitati</u> (G.P.S.	
	2022/2024). In data 01.08.2022 il Dirigente dell’USR Sardegna – A.T.S di	
	Cagliari – decretava l’esclusione dalla procedura di inserimento nelle	
	graduatorie provinciali e di istituto, biennio scolastico 2022/2024, del Prof.	
	Meloni Pierangelo per mancanza titolo di accesso, <u>non tenendo conto del</u>	
	<u>provvedimento giurisdizionale (Ordinanza Cautelare n. 4374/2018) che,</u>	
	al contrario, <u>legittima l’inserimento in I Fascia delle GPS degli odierni</u>	
	<u>ricorrenti;</u>	
	Tali motivazioni derivano da un erronea interpretazione e applicazione della	
	Nota M.I. del 29.07.2022 n. 28597. Procediamo con ordine:.	
	- <u>La circolare n. 28597 del 29.07.2022,</u> infatti, che fornisce le	
	disposizioni circa la gestione degli esiti del contenzioso dei soggetti	
	che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e,	
	conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, dispone	
	all’art. 2.4 che <u>“L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo</u>	
	<u>tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento</u>	
	<u>nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto</u>	
	<u>previsto dall'O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il</u>	
	<u>relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di</u>	
	<u>eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.</u> In	
	ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia	
	chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa	
	graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita	
	clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio	
	in termini favorevoli all’Amministrazione”; asserisce, inoltre, che	
	Meloni P. – MIUR + 2 – Ricorso avverso Depennamento e Illegittima risoluzione del contratto	7

“All’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note”. L’ odierno ricorrente possiede, pertanto, i requisiti per rimanere inserito nelle G.P.S. di I fascia e nelle G.I. di II Fascia, biennio 2022/2024, per le c.d.c. B003 e B015 fino alla definizione del giudizio, pendente dinanzi al Tar del Lazio, non ancora definito con sentenza di merito, in virtù del Provvedimento Cautelare n. 4374/2018.

- Il Prof. Meloni Pierangelo è destinatario dell’Ordinanza n. 4374/2018 con cui il Tar del Lazio (Sezione III Bis) dispone l’inserimento, in via cautelare, in II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto e di conseguenza in I Fascia delle G.P.S. per le rispettive classi di concorso”. Ebbene tale Ordinanza è titolo idoneo ai fini dell’inserimento in I Fascia, per ottenere il quale l’odierno ricorrente ha presentato apposito Ricorso tuttora pendente, in attesa della fissazione udienza di merito, e per il quale è stato emesso provvedimento di natura cautelare. Pertanto il Prof. Meloni Pierangelo ha diritto ad essere inserito nella I Fascia delle Graduatorie di Istituto in quanto la nota M.I. del 29/07/2022 dispone che l’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall’O.M. n.

	<u>112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non</u>	
	<u>risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali</u>	
	<u>provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante;</u>	
	Ed invero è pacifico che <i>“il contenzioso, originato dal Ricorso in ordine al</i>	
	<i>diritto del Prof. MELONI Pierangelo ad essere inserito nella graduatoria di</i>	
	<i>II Fascia non era, e ad oggi non è, alla data in cui è stata operata</i>	
	<i>l’esclusione dalla procedura d’inserimento nella I e nella II Fascia delle</i>	
	<i>G.P.S., (01.08.2022), definito, in quanto deve essere ancora fissata udienza</i>	
	<i>di merito, e ad oggi vi è un provvedimento di natura cautelare che afferma il</i>	
	<i>diritto del Prof. MELONI Pierangelo ad essere inserito nella I Fascia delle</i>	
	<i>G.P.S. e contestualmente nella II Fascia delle G.I. valide per il biennio</i>	
	<i>2022/2024”, motivo per cui è illegittima l’esclusione degli odierni</i>	
	<i>ricorrente dalla procedura d’inserimento nella I e nella II Fascia delle</i>	
	<i>G.P.S, operata dall’U.S.R. per la Sardegna – A.T.S. di Cagliari.</i>	
	Alla luce di quanto affermato, pertanto, <u>il Decreto di Esclusione dalla</u>	
	<u>procedura di inserimento nella I e nella II Fascia delle G.P.S. valide per il</u>	
	<u>biennio 2022/2023 e 2023/2024</u> emesso dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico	
	Regionale per la Sardegna – Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari in data	
	01.08.2022 con nota m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO	
	UFFICIALE.U.0009102.01-08-2022 , con il quale veniva comunicato al Prof.	
	Meloni Pierangelo l’esclusione dalla procedura d’inserimento nella I e nella II	
	Fascia delle G.P.S. in qualità di Insegnante Tecnico-Pratico per le classi di	
	concorso B003 e B015 <u>è illegittimo e come tale va disapplicato.</u>	
	2) SUL DANNO SUBITO DA PARTE DEL PROF. MELONI	
	PIERANGELO A SEGUITO DEL COMPORTAMENTO	
	Meloni P. – MIUR + 2 – Ricorso avverso Depennamento e Illegittima risoluzione del contratto	9

ILLEGITTIMO DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti degli odierni ricorrenti un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

In primo luogo il Prof. MELONI Pierangelo non può più ottenere nomine a tempo determinato nelle c.d.c. B003 e B015 fino al 30.06.2021 o 31.08.2021 possibile solo ai docenti inseriti in I Fascia. Inoltre non può esercitare la professione di docente essendo stato escluso dalla procedura d'inserimento nella I e nella II Fascia delle G.P.S. valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024. Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti dell'odierno ricorrente **un grave danno da perdita di chance**, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale **l'mancato guadagno connessa alla mancata corresponsione dei ratei mensili spettanti in virtù dell'individuazione ai fini del conferimento di un incarico di supplenza**, con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo al mancato incremento del punteggio per il servizio che avrebbe potuto espletare in virtù dell'utile inserimento nelle graduatorie ai fini dell'aggiornamento nelle prossime graduatorie al termine del biennio 2022/2024.

Posto che l'odierno ricorrente ha il diritto ad essere inserito in I Fascia nelle G.P.S., ed in caso di sentenza di merito che accerti la carenza di titolo con valore abilitante, alla contestuale ricollocazione, essendo

	provvisto del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS	
	e III fasce GI., <u>lo stesso ha diritto all’inserimento nella I Fascia della</u>	
	<u>G.P.S. per le c.d.c. B003 e B015.</u> Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n.	
	5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che l’istante non sia	
	tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo	
	commisura, in via equitativa, per il personale di ruolo, alle retribuzioni che	
	sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme	
	percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel	
	periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto	
	di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza	
	del Consiglio di Stato determina <u>il danno risarcibile nel 50% delle</u>	
	<u>retribuzioni non percepite dall’interessato</u> , detraendo le somme	
	eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente.	
	In conclusione, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi	
	di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta	
	illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale, danno	
	da determinarsi nella somma di € 11.500,00 per ogni anno di esclusione dalla	
	G.P.S. pari al 50% del compenso che il Prof. Meloni Pierangelo avrebbero	
	dovuto percepire da eventuale contratto di supplenza o nella maggiore o	
	minor somma che codesto Giudicante vorrà riconoscere anche	
	equitativamente in via di giustizia.	
	<u>Sul Periculum in Mora</u>	
	Come già precisato nella premessa in fatto nonché nei motivi di diritto del	
	presente ricorso, nella fattispecie <i>de qua</i> è chiaramente ravvisabile l’illegittimo,	
	quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall’Amministrazione	
	Meloni P. – MIUR + 2 – Ricorso avverso Depennamento e Illegittima risoluzione del contratto	11

resistente, suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile al
ricorrente [c.d. *periculum in mora*] in una situazione meritevole di tutela
immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito
in I Fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le c.d.c. B003 e B015
nonchè allo svolgimento del servizio di docente e la mancata attribuzione del
punteggio [12 punti] per il servizio che avrebbe dovuto espletare e che
potrebbe pregiudicare la loro posizione in graduatoria al prossimo
aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e d'Istituto, tenuto conto che il
tempo usualmente occorrente ad ottenere un'adeguata tutela giudiziale con il rito
ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese
giuridiche fatte valere con il presente giudizio. In merito al *periculum in mora*,
giòva evidenziare che in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie
di istituto il Prof. Meloni Pierangelo, in caso di mancato inserimento nella I
Fascia delle G.P.S., non potrà esercitare, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 la
professione di docente.

Tuttavia si ribadisce che se fosse stata data una corretta interpretazione alla
nota ministeriale del 29/07/2022, il Prof. Meloni Pierangelo sarebbe potuto
essere inserito in I Fascia delle G.P.S. e partecipare alla procedura di
attribuzione delle supplenze, non vedendo, inoltre, compromessa la propria
situazione economica e lavorativa.

Il Prof. Meloni Pierangelo a causa dell'esclusione dalla G.P.S. sarebbe,
pertanto, privato della possibilità di poter concorrere per il conferimento di un
incarico di supplenza per l'intero biennio e, contestualmente, conseguire un
punteggio utile allo scorrimento in graduatoria nel prossimo aggiornamento.

Tanto premesso, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal

ricorrente [*fumus boni iuris*] e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile [*periculum in mora*] giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che **un danno grave e irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie, con l'impossibilità di insegnare oltre che di perdere l'occasione di essere immessi in ruolo, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare.**

L'esclusione, infatti, determinando l'impossibilità di svolgere attività di insegnamento e di essere eventualmente immesso in ruolo, implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito quale è quello del mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal docente (**Cfr. Ordinanza Trib. Ragusa, in composizione collegiale, del 02/12/2015**).

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, il ricorrente, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di CAGLIARI affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. **disporre la sospensione** dell'efficacia del Decreto di Esclusione degli Aspiranti all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) dell'A.T.S. di Cagliari emesso in data 01.08.2022 con nota m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009102.01-08-2022 dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna –Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, pubblicato in pari data sull'albo online del sito ministeriale, da valersi a tutti gli effetti come notifica, con il quale veniva comunicato l'esclusione dalla procedura di inserimento nella I o II fascia Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 dell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, degli aspiranti i cui nominativi sono riportati nella tabella allegata, tra i quali risulta il Prof. Meloni Pierangelo **con conseguente ordine** all'ente resistente di reinserire nella I Fascia delle G.P.S. per le c.d.c. B003 e B015 il Prof. Meloni Pierangelo;

NEL MERITO:

- Per quanto sopra esposto **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità del provvedimento impugnato per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, **previa DISAPPLICAZIONE** del Decreto di Esclusione degli Aspiranti all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) dell'A.T.S. di

	Cagliari	emesso in data 01.08.2022 con nota
	m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO	UFFICIALE.U.0009102.01-08-2022
	dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna –	
	Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, pubblicato in pari data	
	sull’albo online del sito ministeriale, da valersi a tutti gli effetti come	
	notifica, con il quale veniva comunicato l’esclusione dalla procedura	
	di inserimento nella I o II fascia Graduatorie Provinciali per le	
	Supplenze per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e	
	2023/2024 dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, degli	
	aspiranti i cui nominativi sono riportati nella tabella allegata, tra i	
	quali risulta il Prof. Meloni Pierangelo	<u>ACCERTARE E</u>
	<u>DICHIARARE</u> il diritto del ricorrente ad essere reinserito nella I Fascia	
	delle Graduatorie Provinciali e di Istituto G.P.S. nelle classi di	
	concorso B003 e B015, del personale docente per il biennio	
	2022/2024 in virtù di Abilitazione Giudiziaria riconosciuta all’interno	
	di un provvedimento giudiziario nominativo, ancora valida ai fini	
	dell’inserimento nelle G.P.S. di I Fascia riservate ai docenti in	
	possesso di Abilitazione in quanto non appellata o reclamata;	
	- <u>In subordine</u> , nella denegata ipotesi in cui il Prof. Meloni Pierangelo	
	non venga inserito in I Fascia delle G.P.S.	<u>ORDINARE</u> alle
	Amministrazioni resistenti di ricollocare il Prof. Meloni Pierangelo	
	nelle corrispettive II Fasce delle G.P.S. e III Fascia delle G.I. in quanto	
	provvisto del relativo titolo di studio previsto valido come titolo	
	d’accesso alle c.d.c. B003 e B015.	
	- Conseguentemente	<u>ACCERTARE E DICHIARARE</u> l’illegittimità
	Meloni P. – MIUR + 2 – Ricorso avverso Depennamento e Illegittima risoluzione del contratto	
		15

	del comportamento delle Amministrazioni resistenti e per l'effetto	
	CONDANNARE parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti	
	dai ricorrenti, con particolare riferimento al danno da mancato	
	guadagno e/o perdita di chance, danni da determinarsi nella somma di	
	€ 11.500,00 pari al 50% del compenso che il Prof. Meloni Pierangelo	
	avrebbe potuto percepire da eventuale contratto di supplenza o nella	
	maggiore o minor somma che codesto Giudicante vorrà riconoscere	
	anche equitativamente in via di giustizia;	
	- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al	
	sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;	
	IN VIA ISTRUTTORIA:	
	- Ordinare al M.I.U.R. l'esibizione dell'eventuale documentazione	
	ritenuta necessaria per la definizione della controversia.	
	Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente	
	controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore	
	indeterminato, per cui il Contributo Unificato è pari ad € 259,00.	
	Si producono in copia i seguenti documenti:	
	- Dichiarazione d'intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/01 tra l'Avvocato	
	Stabilito Andrea Figliuzzi e l'Avv. Fabrizio Ferrari;	
	- Decreto di Esclusione degli Aspiranti all'inserimento nelle	
	Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) dell'A.T.S. di	
	Cagliari emesso in data 01.08.2022 con nota	
	m pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009102.01-08-2022;	
	- O.M. 112/2022 del 06.05.2022;	
	- Nota M.I. n. 28597 del 29.07.2022;	
	Meloni P. – MIUR + 2 – Ricorso avverso Depennamento e Illegittima risoluzione del contratto	16

- Istanze di Inserimento/Aggiornamento per le G.P.S. valide per il biennio 2022/2024;
- Ordinanza Cautelare n. 4374/2018 emessa dal Tar Lazio – Sez. III Bis a favore del Prof. MELONI Pierangelo;
- Diploma I.T.P. posseduto dal Prof. Meloni Pierangelo, valido come titolo d’accesso alle c.d.c. B003 e B015;
- Stampa dal sito giustizia-amministrativa.it dalla quale risulta la pendenza del ricorso al Tar Lazio, Sez. III Bis, iscritto al numero di RG 7296/2018;

Serra San Bruno, 19.11.2022

Abogado (Avv. Stab.) Andrea Figliuzzi